

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

**Approvato con delibera
del Commissario Straordinario/ C.C. n. 6 del 17.03.2020**

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

Premessa

Nel quadro di riorganizzazione del Sistema di protezione civile comunale ed al fine di razionalizzare e meglio disciplinare l'attività del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile, anche in considerazione delle intervenute modifiche legislative in materia (decreto legislativo 02 Gennaio 2018, n. 1), il regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Marcianise, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 dell'11 luglio 1996 e s.m.i. è abrogato. Esso è, pertanto, sostituito dal seguente Regolamento.

Articolo 1 (Obiettivi regolamento – tipologia eventi)

Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo comunale volontari di protezione civile che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge o promuove attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, in vista e/o in occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 02 Gennaio 2018, n. 1.

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (art. 2 legge 225-1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della relativa potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività

Articolo 2 (Ammissione al Gruppo di volontariato)

Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Possono iscriversi tra i volontari di protezione civile anche i minori; essi, però, non possono partecipare alle attività operative del gruppo. Possono invece essere coinvolti, previo formale assenso di chi esercita la potestà parentale, in attività formative teoriche ed in manifestazioni dimostrative.

Con riferimento all'art. 32 del decreto legislativo n. 1-2018, *il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'art. 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, di cui al capo V Sezione I del già citato decreto legislativo n. 1 -*

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

2018, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione ed impegno, ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

Articolo 3 (Modalità di ammissione al Gruppo di volontariato)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di una domanda, come da modello (**allegato A**), nella quale specificare i settori di attività nei quali si intende essere inseriti, come indicati all'art. 7, corredata da certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psicologici, ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o delegato, acquisito il parere del Comitato di coordinamento che valuterà l'esistenza di eventuali cause ostative all'iscrizione al Gruppo.

Lo stesso Comitato di Coordinamento, in una fase successiva, ne cura l'annotazione nell'elenco dei componenti. Con apposito provvedimento il Sindaco accetterà o respingerà la richiesta di iscrizione del volontario, dandone debita comunicazione motivata all'interessato.

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici.

Per attività generiche, di studio, prevenzione e di ricognizione del territorio è sufficiente la certificazione del medico di base.

Gli specializzati chiamati ad intervenire in attività che comportano rischi particolari debbono essere adeguatamente formati ed informati sui potenziali rischi connessi alle attività per le quali saranno impiegati; pertanto, sarà d'obbligo in tali casi l'osservanza e conseguente applicazione delle norme in materia di sicurezza, come da ultimo previsto dal decreto 13 Aprile 2011, recante disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché del Decreto del Capo Dipartimento del 12 Gennaio 2012 (intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria).

Il Comune individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi al Gruppo comunale di Protezione Civile saranno:

- muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna;
- dotati di apposita uniforme e di simboli identificativi, conformi alle disposizioni nazionali e regionali, che verrà consegnata al termine di apposito corso di addestramento.

L'appartenenza al Gruppo comunale del Comune di Marcianise è incompatibile con l'appartenenza ad altri gruppi di protezione civile.

Ogni volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco e/o delegato ed al Coordinatore del Gruppo.

In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione dall'elenco del Gruppo e contestuale richiesta di restituzione di tutto il materiale ricevuto in dotazione per l'attività di volontariato.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

La qualità di componente del Gruppo si perde:

- per richiesta espressa dal componente;
- per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari di cui all'art.11.

L'esclusione dei componenti è proposta dal Comitato di coordinamento al Sindaco o al delegato: dovranno essere sempre e comunque comunicati per iscritto al Volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Il recesso da parte dei componenti deve essere comunicato in forma scritta al Sindaco o delegato e al Coordinatore con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima).

Nessuno può fregiarsi del titolo di "Volontario di Protezione Civile" fuori dai casi disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 4 (Attivazione ed impiego del Volontariato di Protezione Civile)

In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 dell'allegato "A" alla delibera di giunta regionale n°75 del 09/03/2015, l'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.

I volontari possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
- b) in attività di emergenza;
- c) in manifestazioni pubbliche secondo le modalità di impiego come previste dalla Circolare della Presidenza del Consiglio Dei Ministri prot. DPC. 45427 del 6 Agosto 2018.

1) Le attività di pianificazione, simulazione d'emergenza e di formazione teorico- pratica, compresa quella destinata ai cittadini, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all' art. 28 della già citata delibera di giunta regionale n°75/2015, devono essere concordate e autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. Per le medesime attività, promosse a livello locale e formalmente autorizzate, la Regione Campania può concorrere alla copertura parziale delle spese preventivate nel limite delle risorse disponibili.

2) Per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista di eventi emergenziali, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:

- a) del Sindaco, in raccordo con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 (*sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 1 - 2018*);
- b) della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, (*sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 1 - 2018*); per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nei comuni, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;

- c) c) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992. *(sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 1 - 2018).*

3) Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono a carico della Regione in raccordo con gli enti richiedenti l'attivazione;

4) Alle spese sostenute per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 2, lettera c), che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 5 (Applicazione benefici e diritti del volontario)

Con espresso riferimento all'art. 39 del decreto legislativo n. 1-2018:

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, è assicurato:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

2. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b) si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, e 2, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 (Rimborsi)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e) gli interventi autorizzati.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

Con riferimento in particolare alle possibilità di impiego del volontariato come previsto all'art. 12 comma 2 lettera "h" del Decreto legislativo n. 1-2018 e per quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della legge n. 266 - 1991, viene espressamente prevista la facoltà di stipulare apposite convenzioni con l'organizzazione di volontariato alla quale affidare lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale. Nella convenzione saranno regolati i rapporti e le modalità di espletamento delle varie attività affidate nonché indicate le spese da corrispondere debitamente

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

rendicontate . Viene convenuto altresì la possibilità di corrispondere, nel caso le attività superino le 6 ore continuative, un buono pasto giornaliero dell'importo di €. 7,00 a volontario.

Articolo 7 (Addestramento e specializzazione)

I volontari possono essere addestrati da tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dai Comuni ed altri tecnici individuati fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono sono ritenuti idonei, oltre che da esperti interni al gruppo in possesso di specifiche professionalità. I volontari, in relazione alla specifica attitudine e/o impiego nell'ambito dell'organizzazione di volontariato e secondo il giudizio del Comitato di coordinamento, presieduto dal coordinatore del Gruppo, prenderanno parte a corsi di formazione indetti dalla Scuola Regionale di Protezione Civile "E. Calcara" .

L'iscrizione al Gruppo comporterà quindi la partecipazione ai corsi d'informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed esercitazioni periodiche.

I volontari potranno organizzare autonomamente corsi di aggiornamento, di specializzazione ed esercitazioni, previa autorizzazione del Sindaco o delegato.

All'interno del Gruppo potranno essere create Unità operative specializzate, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche professionalità dei volontari aderenti al Gruppo.

Il Gruppo è articolato in settori così come di seguito indicato:

- 1 - Settore Operativo;
- 2 - Tecnico - logistico;
- 3 - Studio e programmazione.

Articolo 8 (Compiti, Principi e Sanzioni)

Il Gruppo collabora con il Sindaco o suo delegato e con il servizio protezione civile comunale nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, nell'ottica di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, impostando la propria funzione sulla base dei principi generali ordinati dal presente regolamento.

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 02 Gennaio 2018, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

Viene espressamente convenuto, ai sensi dell'art.38 del Decreto legislativo n. 1 del 02 Gen. 2018, che il volontariato di protezione civile prende parte alle attività di predisposizione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile.

Le autorità competenti ed in particolare il Comune di Marcianise, a mezzo del servizio protezione civile, si avvarrà della collaborazione di specifiche professionalità che si rinvergono all'interno del Gruppo ai fini delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo comunale, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale.

Fermo tutto quanto già riportato ai precedenti articoli circa l'impiego e l'attivazione del Volontariato di Protezione Civile, si precisa che, in occasione di eventi emergenziali di modesta entità, il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o suo delegato.

Può intervenire anche in maniera autonoma dandone contestuale comunicazione al Sindaco o delegato ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

L'impiego nelle diverse attività può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale.

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore e debitamente **vidimato** dal Sindaco.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, (ora art. 7 decreto legislativo n. 1- 2018), nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Comitato di coordinamento integrato dal Sindaco o suo delegato, e potranno comportare sanzioni graduate, quali il richiamo scritto, la sospensione, fino alla espulsione.

Articolo 9 (Compiti del Sindaco)

Con riferimento all'art. 3 comma 1 lettera "a" del decreto legislativo n. 1 del 02 Gennaio 2018, fanno parte del servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile tra le quali i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Oltre alle funzioni specifiche attribuite ai Comuni, come meglio specificate al successivo art. 12 del decreto legislativo n. 1-2018, il sindaco assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Quale legale rappresentante e responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo assicurando la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

- si incarica di adempiere alle attività preordinate all'informazione, formazione e addestramento del Gruppo con particolare riguardo alla formazione ed informazione in materia di sicurezza come da ultimo previsto dal decreto 13 Aprile 2011 recante disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 - bis del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; del Decreto del Capo Dipartimento del 12 Gennaio 2012 (intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- di informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- di gestire attraverso il personale volontario appositamente individuato il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato con l'ausilio ed il supporto del comitato locale di protezione civile e le funzioni di supporto (organismi già costituiti) il piano di emergenza comunale di protezione civile.
- di promuovere ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
- ratifica la nomina del coordinatore;
- garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo sentito il coordinatore del Gruppo;
- accetta le domande di adesione istruite dal Comitato di Coordinamento;

Il Comune, tramite i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo Comunale e ne è responsabile, ai sensi dell'art. 35 c. 1 lett. a. del D.Lgs 01/2018; individua, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Articolo 10 (Organi del Gruppo Comunale)

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- a) L'Assemblea dei componenti
- b) Il Comitato di coordinamento (Responsabili di settore e Capi squadra)
- c) Il Coordinatore

Articolo 11 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno tre membri del Comitato di coordinamento o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o opportunità.

Articolo 12 (Comitato di coordinamento)

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

La responsabilità di ogni settore, costituito con riferimento al funzionamento del gruppo ed ai vari rischi che incombono sul territorio è affidata ad un responsabile nominato dal Coordinatore fra i componenti il Gruppo. La nomina è successivamente ratificata dal Sindaco.

I responsabili di settore, di intesa con il coordinatore, possono creare nuclei e/o squadre e nominare uno o più capi squadra fra i componenti il Gruppo. La nomina è successivamente ratificata dal coordinatore.

Il Comitato di coordinamento è composto dai responsabili dei settori costituiti (almeno tre); essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo oltre al Coordinatore che ne è il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie.

Al Comitato di coordinamento spetta:

- a) la esecuzione delle delibere dell'Assemblea, avvalendosi dell'opera del responsabile del settore di competenza e del segretario, ove nominato;
- b) la nomina del Segretario (se ritenuto necessario)
- c) istruire le domande di nuove adesioni da trasmettere successivamente al Sindaco per la ratifica e conseguente accettazione;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualora non spettanti all'Assemblea;
- e) provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni;

Il Comitato è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal membro più anziano in termini di esperienza in materia di protezione civile: viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, nonché quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il Coordinatore e/o il responsabile più anziano potrà assumere anche le funzioni di Segretario nel caso questi sia assente per giustificati motivi.

Il Comitato assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi membri.

I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Articolo 13 (Coordinatore)

Con riferimento all'art. 35 comma 1 lettera "a" del decreto leg.vo n.1-2018 l'assemblea dei volontari elegge fra i componenti del Gruppo il coordinatore che dovrà ottenere tramite votazione segreta, in prima seduta, non meno di due terzi dei voti. In caso di mancata elezione in tale fase, il coordinatore potrà essere eletto dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera segreta.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

Il coordinatore rimane in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabili.

Il coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di coordinatore può essere ricoperta da qualsiasi volontario che sia iscritto al Gruppo da almeno cinque anni. Tale carica è in ogni caso ratificata con provvedimento formale del sindaco quale legale rappresentante del Gruppo.

Il Coordinatore ha il compito di presiedere il Comitato di coordinamento e l'Assemblea dei componenti il Gruppo. Cura insieme al Comitato di Coordinamento l'esecuzione delle deliberazioni inviandone copia, di quelle per le quali vi è necessità di acquisire la copertura finanziaria, al servizio protezione civile per le eventuali determinazioni e/o attuazione di procedure conseguenti.

In caso di urgenza, assume i poteri del Comitato di coordinamento chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Coordinatore avrà inoltre il compito di armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno: dovrà inoltre portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco o del Responsabile del servizio Protezione Civile e farà da portavoce del gruppo .

Il Coordinatore è responsabile effettivo dell'operato del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco. Può assumere inoltre altre funzioni, su proposta del Comitato di coordinamento, come indicato all'art. precedente.

Articolo 14 (Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)

Ai fini dell'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario si impegna a:

- a. espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza;
- b. adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, osservare i principi del presente regolamento e di quello interno di funzionamento del gruppo stesso;
- c. attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, e/o del Comitato di Coordinamento;
- d. rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- e. assicurare un numero minimo di ore ...
- f. non superare un periodo di assenza dalla sede e dalla operatività del gruppo superiore e 3 mesi consecutivi (previa adeguata giustificazione);

Il mancato rispetto del presente regolamento e dei doveri in esso riportati può comportare, previo parere del comitato di coordinamento, la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre altresì, sentito il Comitato di coordinamento, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze.

In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione o dalla dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo redatta dal volontario stesso.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

Articolo 15 (Diritti dei volontari)

Con l'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario ha diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del Gruppo;
5. proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

In caso di attività in emergenza o di esercitazione debitamente autorizzate a norma di Legge, il volontario avrà diritto ai benefici come già illustrati al precedente art. 5 e segnatamente:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P .R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Articolo 16 (Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.

Il Comune avrà cura, inoltre, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.

In occasione di esercitazioni, impiego in emergenza e/o dimostrazioni alla popolazione, è autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione comunale da parte degli appartenenti al Gruppo,

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

Al gruppo spetta:

la gestione organizzativa della sede ubicata al piano terra dell'ex edificio scolastico professionale;
la gestione operativa del magazzino, del parco automezzi, il controllo, il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi assegnati al gruppo, segnalando al servizio protezione Civile la necessità di manutenzioni straordinarie.

Articolo 17 (Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.

Nel bilancio del Comune saranno individuati appositi capitoli sui quali iscrivere le voci di spesa relative all'attività del Gruppo e capitoli in entrata sui quali riportare le somme che potranno derivare da contributi, da Enti, sponsorizzazioni, ecc... Tali risorse sono assegnate al Responsabile del servizio protezione civile al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al suddetto Responsabile.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal decreto legislativo n. 1 del 02 Gen. 2018, dal decreto legislativo 06.02.2020 n. 4 recante *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento si intende decaduta dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare approvativa.

CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ALLEGATO A)

Al Sindaco del Comune di Marcianise (CE)

OGGETTO: Domanda di ammissione al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Marcianise.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____,
CAP _____
Via _____ nr. _____
telefono abitazione _____ telefono cellulare _____
e-mail _____

CHIEDE

di essere ammesso al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Marcianise.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445:

1.
di essere cittadino _____;
 2.
di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
presso _____;
 3.
di essere in possesso del titolo di studio di _____
conseguito nell'anno _____;
 4.
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti
(in caso positivo indicare le condanne riportate o i carichi pendenti);
 5.
di aver preso conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Marcianise e di accettarne integralmente le disposizioni;
 6.
di non essere iscritto in altra associazione di volontariato di protezione civile;
 7.
di optare per il seguente Settore di Attività _____;
 8.
di poter dedicare alle attività del Gruppo il seguente numero di ore annue _____ (minimo 52);
- Il sottoscritto autorizza il Comune di Marcianise al trattamento dei dati sensibili, secondo le norme di cui alla legge 196/2003 e s.m. ed i..

Si Allega:

CITTÀ DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

Curriculum personale

Certificato medico (obbligatorio per l'inquadramento nel Settore Operativo)

Atto di assenso di entrambi i genitori per i volontari minorenni

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Marcianise,

firma

.....